

REGOLAMENTO (CE) N. 257/2007 DELLA COMMISSIONE

del 9 marzo 2007

recante deroga al regolamento (CE) n. 800/1999 per quanto riguarda la prova dell'espletamento delle formalità doganali per l'importazione di latte e prodotti lattiero-caseari nei paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, in particolare l'articolo 31, paragrafo 10, terzo trattino,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 31, paragrafo 10, terzo trattino, del regolamento (CE) n. 1255/1999, per ottenere il pagamento di una restituzione differenziata occorre presentare la prova che i prodotti hanno raggiunto la destinazione indicata sul titolo o un'altra destinazione per la quale è stata fissata una restituzione. Tuttavia possono essere previste deroghe a tale norma secondo la procedura di cui all'articolo 42 del medesimo regolamento, purché siano stabilite condizioni che offrano garanzie equivalenti.

(2) Il regolamento (CE) n. 351/2004 della Commissione, del 26 febbraio 2004, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽²⁾, ha introdotto restituzioni differenziate a seconda della destinazione per tutti i prodotti lattiero-caseari a decorrere dal 27 febbraio 2004.

(3) All'articolo 16 del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione, del 15 aprile 1999, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli⁽³⁾, sono indicati i documenti che possono costituire la prova dell'espletamento delle formalità doganali di importazione in un paese terzo quando il tasso della restituzione è differenziato secondo la destinazione. Secondo tale articolo, la Commissione può disporre, in casi specifici da determinarsi, che la prova dell'importazione di cui al medesimo articolo si consideri costituita se è fornita con un documento particolare o con altro mezzo.

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

⁽²⁾ GU L 60 del 27.2.2004, pag. 46.

⁽³⁾ GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2006 (GU L 365 del 21.12.2006, pag. 52).

(4) Il fatto di subordinare il pagamento delle restituzioni alle condizioni contenute nell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 800/1999 produce conseguenze sul piano amministrativo e comporta un onere finanziario rilevante, in quanto modifica sensibilmente le procedure amministrative sia per le autorità nazionali che per gli operatori. In alcuni paesi l'ottenimento della prova di cui all'articolo 16 del suddetto regolamento può porre notevoli problemi di carattere amministrativo. Inoltre, le condizioni particolari che disciplinano le esportazioni dei prodotti lattiero-caseari possono rendere l'ottenimento di queste prove ancora più difficile e oneroso.

(5) Per ridurre gli oneri amministrativi e finanziari imposti agli esportatori e consentire alle autorità nazionali e agli esportatori di instaurare il nuovo sistema per i prodotti considerati e istituire le procedure necessarie a garantire il corretto espletamento di tutte le formalità necessarie, il regolamento (CE) n. 423/2006 della Commissione, del 13 marzo 2006, recante deroga al regolamento (CE) n. 800/1999 per quanto riguarda la prova dell'espletamento delle formalità doganali per l'importazione di latte e prodotti lattiero-caseari nei paesi terzi⁽⁴⁾, ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 800/1999, prevede un periodo di transizione durante il quale la prova dell'espletamento delle formalità doganali di importazione è semplificata. Tale periodo è scaduto il 31 dicembre 2006.

(6) Tuttavia molti paesi di destinazione non dispongono ancora di procedure e di mezzi adeguati per la presentazione dei documenti necessari. Per evitare che gli operatori siano esclusi per tale motivo dal beneficio della restituzione all'esportazione, è necessario continuare a prevedere un regime transitorio.

(7) È opportuno ricordare le disposizioni dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 800/1999, in base alle quali, qualora sussistano dubbi circa la destinazione dei prodotti esportati, le autorità competenti degli Stati membri possono esigere prove supplementari atte a dimostrare, in modo ritenuto soddisfacente dalle suddette autorità, che il prodotto è stato effettivamente immesso sul mercato del paese terzo d'importazione.

(8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

⁽⁴⁾ GU L 75 del 14.3.2006, pag. 3.